



# Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

DIPARTIMENTO CONTABILITA' E FINANZE

N. 231

DETERMINAZIONE

del 09 aprile 2024

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI MONDOVI' NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO CON L'AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 IN MATERIA DI IMU 2017-2018 E TASI 2017-2018 - CIG B0EB1E6C56

La sottoscritta PECOLLO ELENA, Dirigente del Dipartimento Contabilità e Finanze;

Premesso che:

- con atto di accertamento notificato in data 18/10/2022, il Comune di Mondovì emetteva un avviso di accertamento relativo all'Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2017 (AIM 768/2022);
- con atto di accertamento notificato in data 05/11/2022, il Comune di Mondovì emetteva un avviso di accertamento relativo alla Tassa Servizi Indivisibili (TASI) anno 2017 (ATA 655/2022);
- con i suddetti avvisi di accertamento veniva richiesto il pagamento dei tributi IMU e TASI relativamente all'unità immobiliare sita in Mondovì, Via Ospedale 2, di proprietà dell'Azienda Sanitaria Locale CN1 (immobile ex ospedale denominato "Padiglione Michelotti - Bertone"), dichiarato dal contribuente come esente, ma di fatto tassabile in quanto non più utilizzato a tale scopo a seguito del trasferimento dei servizi ospedalieri nelle nuove strutture di via San Rocchetto in Mondovì, sempre di proprietà dell'ASL CN1;
- il contribuente ASL CN1 ha proposto in data 09/12/2022 i ricorsi per l'annullamento degli avvisi di accertamento IMU 2017 e TASI 2017, notificati al comune ai sensi dell'art. 17 bis D.Lgs. 546/92;
- il Comune si è costituito in giudizio in difesa delle proprie pretese tributarie;
- con sentenza n. 15/2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cuneo Sez II ha annullato gli atti impugnati relativi all'IMU 2017 e alla TASI 2017 in accoglimento dei ricorsi dell'ASL CN1;
- il contenzioso in materia tributaria tra il Comune e l'ASL CN1 ha riguardato anche gli avvisi di accertamento relativi all'IMU 2013-2014-2015-2016 e alla TASI 2014-2015-2016, con alterne decisioni del collegio giudicante: ad oggi, risultano definite in favore del Comune le vertenze relative a TASI 2014-2015, mentre il contenzioso relativo all'IMU 2013 è pendente in Cassazione ed i contenziosi relativi all'IMU 2014-2015-2016 e alla TASI 2016 sono pendenti in secondo grado;
- con atto di accertamento notificato in data 23/12/2023, il Comune di Mondovì emetteva un avviso di accertamento relativo all'Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2018 (AIM

- 812/2023);
- con atto di accertamento notificato in data 23/12/2023, il Comune di Mondovì emetteva un avviso di accertamento relativo alla Tassa Servizi Indivisibili (TASI) anno 2018 (ATA 689/2023);
  - il contribuente ASL CN1 ha proposto in data 22/01/2024 i ricorsi per l'annullamento degli avvisi di accertamento IMU 2018 e TASI 2018, notificati al Comune ai sensi degli artt. 18 e ss D.Lgs. 546/92;

Considerato che la motivazione alla base degli avvisi di accertamento impugnati (IMU/TASI) è il riconoscimento dell'esenzione di cui all'art. 7, comma 1 lettera i) del decreto legislativo n. 504 del 1992 per gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1 lettera c) del TUIR, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie ecc.;

Ritenuto che, come ampiamente argomentato nella difesa nei giudizi in primo e secondo grado, in applicazione delle norme di cui sopra, non può essere riconosciuta l'esenzione per la mancanza dell'uso concreto dell'unità immobiliare e per la conseguente perdita di attitudine del bene stesso ad essere utilizzato per le attività istituzionali, che di fatto sostanziano il concetto di strumentalità e destinazione;

Considerato altresì che la Suprema Corte ha più volte affermato che per beneficiare dell'esenzione è necessario l'utilizzo effettivo dell'immobile, da intendersi quale concreto e persistente utilizzo del bene (Cass. sent. n. 27242 del 15/09/2022; Cass. ord. n. 3445 del 11/02/2021; Cass. ord. 26284 del 18/11/2020, Cass. sent. n. 13498 del 02/07/2020);

Visto il provvedimento sindacale n. 10 in data 22/03/2024 con il quale viene autorizzata la costituzione in giudizio del Comune di Mondovì innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cuneo allo scopo di tutelare le ragioni e la posizione dell'Ente nei confronti del contribuente ASL CN1 nei ricorsi proposti e la proposizione del ricorso in appello innanzi la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado competente;

Riscontrato che non esistono all'interno dell'Ente figure professionali abilitate all'esercizio della professione forense iscritte nell'Elenco Speciale annesso all'Albo degli Avvocati, nonché esperte nello specifico ambito di cui all'oggetto;

Considerato che occorre provvedere all'affidamento del servizio di assistenza legale dell'Ente nella gestione dei procedimenti sopra indicati;

Rilevato che:

- l'incarico che si intende conferire rientra nel disposto di cui all'art. 56, comma 1 lett. h) D. Lgs. n. 36/2023 (codice dei contratti pubblici);
- il suddetto art. 56 del D.Lgs. n. 36/2023 esclude dal campo di applicazione del codice i servizi legali dettagliati in lettera h) dello stesso articolo;
- ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 36/2023 l'affidamento di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 "*economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità...*";
- con l'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti (D. Lgs n. 36/2023) non trovano più applicazione le Linee guida n.12 aventi ad oggetto "Affidamento dei servizi legali" approvate con deliberazione n.907 assunta in data 24 ottobre 2018 dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);

Considerato che questo Comune non è dotato di un proprio elenco di professionisti da

utilizzare per il conferimento di incarichi legali esterni;

Dato atto che nei precedenti contenziosi in primo grado e in secondo grado e innanzi la Cassazione il patrocinio legale dell'Ente è stato affidato allo Studio Legale Tributario Chiarello & Suppa con sede in Lecce Via L. Ariosto, 43, nella persona dell'Avv. Maria Suppa, e che per continuità di difesa si ritiene opportuno avvalersi del medesimo Studio Legale, al quale è stato richiesto un preventivo di spesa;

Dato atto altresì che sono pervenuti dallo Studio Legale Tributario Chiarello & Suppa, con sede in Lecce Via L. Ariosto, 43, nella persona dell'Avv. Maria Suppa, i seguenti preventivi di spesa:

- difesa nei giudizi da proporre in appello avverso la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cuneo relativa agli avvisi di accertamento IMU e TASI 2017: compenso € 2.000,00 oltre C.P.A. 4% ed IVA 22%, per complessivi € 2.537,60, oltre contributo unificato di € 150,00; acquisito al prot. n. 11436 del 19/03/2024;
- difesa nei giudizi instaurati innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cuneo avverso gli avvisi di accertamento IMU e TASI 2018: compenso € 1.500,00 oltre C.P.A. 4% ed IVA 22%, per complessivi € 1.930,20; acquisito al prot. n. 11172 del 16/03/2024;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto, provvedere all'affidamento del servizio di assistenza e rappresentanza legale in giudizio, di cui in oggetto, allo Studio Legale Tributario Chiarello & Suppa con sede in Lecce Via L. Ariosto, 43, nella persona dell'Avv. Maria Suppa, C.F. SPPMRA73P65F158R - P. IVA. 04256110752;

Atteso che, come previsto dall'art. 52 del D.Lgs. 36/2023, l'Avv. Maria Suppa ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, pervenuta in data 05/04/2024 ed acquisita al prot. n. 15105/2024, di non incorrere nelle cause di esclusione previste dagli artt. 94 e 95 del D.Lgs n. 36/2023;

Richiamato l'art. 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto, in relazione al disposto dell'art. 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che:

- a) il contratto è finalizzato all'espletamento dell'assistenza e della rappresentanza legale nell'ambito dei giudizi in argomento;
- b) il contratto avrà ad oggetto il suddetto servizio legale, da svolgersi alle condizioni definite nei preventivi depositati agli atti e sarà perfezionato con la trasmissione di apposita lettera commerciale, ai sensi dell'art. 35 del vigente regolamento per la disciplina dei contratti;
- c) il contraente è stato scelto mediante affidamento diretto;

Dato atto, altresì, che:

- il servizio legale di cui trattasi è soggetto agli obblighi di trasparenza e pubblicazione di cui all'art. 37 del D.lgs. n. 33/2013;
- la fattispecie di cui al presente provvedimento rientra nelle ipotesi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010, come già chiarito dall'AVCP (ora ANAC) con determinazione n. 4 in data 7 luglio 2011, così come aggiornata con delibera ANAC

n. 585 del 19/12/2023;

Dato atto che il D.L. n. 87/2018, convertito nella legge n. 96 del 09/08/2018, ha ristretto l'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell'IVA – *split payment* – di cui all'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972, escludendo le prestazioni di servizi effettuate dai professionisti;

Richiamato l'art. 5 del D.lgs. 118/2011, il quale prevede che ogni atto gestionale generi una transazione elementare cui deve essere attribuita una codifica idonea a tracciare le operazioni contabili ed a movimentare il piano dei conti integrato, in assenza della quale non è possibile procedere all'impegno delle spese;

Richiamato l'art. 183 c. 1 del D.lgs. 267/2000 che disciplina le condizioni per l'assunzione dell'impegno di spesa;

Riconosciuto che:

- è stato richiesto all'Autorità Nazionale Anticorruzione il seguente codice identificativo di gara (C.I.G.) B0EB1E6C56;
- l'affidatario ha assunto l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 136/2010;
- con la conclusione del contratto l'affidatario ha assunto, per quanto compatibili, gli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mondovì (approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 16/01/2014 e s.m.i) e dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62) e, in caso di violazione dei medesimi, il rapporto contrattuale si intenderà risolto *ex lege* ai sensi dell'art. 2, comma 3, di quest'ultimo regolamento;
- ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 16 del D. Lgs. n. 36/2023 e ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mondovì approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 16/01/2014 e successivamente aggiornato con deliberazioni di Giunta n. 215 del 09/12/2020 e n. 268 del 10/12/2022, in relazione alla conclusione del contratto conseguente la presente determinazione non sono state manifestate cause di incompatibilità, né sono stati rappresentati obblighi di astensione da parte di soggetti in qualunque modo coinvolti nella presente procedura;
- ai sensi dell'art 9 del D.L. 78/2009 e dell'art. 183 del D.lgs. 267/2000, è stato accertato che il piano dei pagamenti conseguenti alla presente determinazione risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;
- ai sensi del disposto dell'allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. – punto 5.2 lett. g), l'impegno è imputato all'esercizio finanziario 2024 del bilancio di previsione 2024/2026, dando atto che l'obbligazione perfezionata con la presente determinazione verrà a scadere con il completamento dell'attività di patrocinio legale relativa alla tutela in sede giudiziale nell'ambito dei procedimenti richiamati in premessa;
- il contraente ha autocertificato di non aver concluso, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs 165/2001, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Mondovì che abbiano esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso;
- il pagamento del servizio avrà luogo entro 30 gg. dalla data di ricevimento delle fatture, che verranno emesse in acconto (€ 900,00 oltre C.P.A. e I.V.A. per il contenzioso IMU-TASI 2018 e € 1.000,00 oltre C.P.A. e I.V.A. e contributo unificato per il contenzioso IMU-TASI 2017) successivamente alla costituzione in giudizio e a saldo, per l'importo rimanente, all'esito della definizione dei giudizi;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 adottata in data 29/09/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 adottata in data 22/12/2023 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024/2026, nonché le successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 10/02/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026, nonché le successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 30/03/2024 di approvazione del PIAO per il triennio 2024/2026;

Riconosciuto che il presente provvedimento risulta coerente con gli strumenti di programmazione sopra indicati afferendo, in particolare, l'obiettivo strategico del DUP 2024-2026 "Attuare politiche dirette all'equità fiscale" ed il connesso obiettivo operativo "Garantire un'efficace gestione dei tributi con particolare attenzione al contrasto all'evasione fiscale";

Considerato che il PEG affida alla Dirigente del Dipartimento Contabilità e Finanze la gestione del Servizio Tributi;

Dato atto che il Segretario Generale, con nota prot. n. 20050 del 17/06/2016, ha disposto che a seguito dell'assenza in organico di personale dell'Ufficio Legale, le spese inerenti al patrocinio e la rappresentanza processuale dell'ente vengano gestite direttamente dai Dipartimenti a cui fanno capo le singole vertenze;

Visti gli artt. 31, 55 e segg. del regolamento comunale di contabilità;

Visto l'art. 183 del D.lgs. 18/8/2000 n. 267;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000, da parte del competente responsabile del servizio;

## D E T E R M I N A

- 1) Di affidare, per le motivazioni e con le finalità illustrate in narrativa, allo Studio Legale Tributario Chiarello & Suppa, con sede in Lecce Via L. Ariosto, 43, nella persona dell'Avv. Maria Suppa, C.F. SPPMRA73P65F158R - P. IVA. 04256110752 il servizio di patrocinio legale per l'assistenza e la tutela del Comune in sede giudiziale, nell'ambito dei procedimenti richiamati in premessa, al costo complessivo di € 3.500,00, oltre C.P.A. 4% ed IVA 22%, per complessivi € 4.440,80, oltre contributo unificato di € 150,00 per complessivi € 4.590,80 come da preventivi in atti.
- 2) Di impegnare, con imputazione al capitolo 270/2 della spesa del bilancio 2024/2026 – esercizio 2024, la somma complessiva di € 4.590,80, attribuendo alla transazione elementare definita dall'allegato n 7 del Decreto Legislativo 118/2011 la seguente codifica (codice livello V) del Piano dei conti finanziario: V U.1.03.02.99.002.
- 3) Di dare atto che il D.L. n. 87/2018, convertito nella legge n. 96 del 09/08/2018, ha ristretto l'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell'IVA – *split payment* – di cui all'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972, escludendo le prestazioni di servizi effettuate dai professionisti;

- 4) Di riconoscere che:
- il presente provvedimento costituisce determinazione a contrattare, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000, nei termini in premessa specificati;
  - l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha attribuito il seguente codice identificativo di gara (C.I.G.) B0EB1E6C56;
  - l'affidatario ha assunto l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 136/2010;
  - con la conclusione del contratto l'affidatario ha assunto, per quanto compatibili, gli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mondovì (approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 16/01/2014 e s.m.i.) e dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62) e, in caso di violazione dei medesimi, il rapporto contrattuale si intenderà risolto *ex lege* ai sensi dell'art. 2, comma 3, di quest'ultimo regolamento;
  - ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 16 del D. Lgs. n. 36/2023 e ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mondovì approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 16/01/2014 e successivamente aggiornato con deliberazioni di Giunta n. 215 del 09/12/2020 e n. 268 del 10/12/2022, in relazione alla conclusione del contratto conseguente la presente determinazione non sono state manifestate cause di incompatibilità, né sono stati rappresentati obblighi di astensione da parte di soggetti in qualunque modo coinvolti nella presente procedura;
  - ai sensi dell'art 9 del D.L. 78/2009 e dell'art 183 c. 8 del D.lgs. 267/2000, si è provveduto a verificare che il programma dei pagamenti conseguenti la presente determinazione è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
  - ai sensi del disposto dell'allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. – punto 5.2 lett. g), l'impegno è imputato all'esercizio finanziario 2024 del bilancio di previsione 2024/2026, dando atto che l'obbligazione perfezionata con la presente determinazione verrà a scadere con il completamento dell'attività di patrocinio legale relativa alla tutela in sede giudiziale nell'ambito dei procedimenti richiamati in premessa;
  - il pagamento del servizio avrà luogo entro 30 gg. dalla data di ricevimento delle fatture, che verranno emesse in acconto (€ 900,00 oltre C.P.A. e I.V.A. per il contenzioso IMU-TASI 2018 e € 1.000,00 oltre C.P.A. e I.V.A. e contributo unificato per il contenzioso IMU-TASI 2017) successivamente alla costituzione in giudizio e a saldo, per l'importo rimanente, all'esito della definizione dei giudizi;
  - il presente provvedimento è soggetto agli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza relativi alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture di cui all'art. 37 del D.lgs. 33/2013 e le relative informazioni saranno pubblicate nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti" del sito internet istituzionale.
- 5) Di individuare, quale responsabile del procedimento di spesa relativo a quanto in oggetto, la dipendente Gamba Claudia.
- 6) Di dare atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, diventerà esecutiva con l'espressione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Mondovì, li 09 aprile 2024

LA DIRIGENTE  
PECOLLO ELENA \*

\* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa